

## LA NORMATIVA PER L'ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI ID INTESA COME RISORSA

- **Linee di indirizzo nazionali del 2019** ([link](#)) che ampliano e integrano il precedente documento: "Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado" (2003) ([link](#)).
- **[Modello diagnostico ICF \(International Classification of Functioning\) dell'OMS](#), che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.**  
Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES  
Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un **percorso individualizzato e personalizzato** per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato**, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di **documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate**. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, **può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali**, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.
- **Nota MIUR 562 del 3.4.2019** ([link](#))  
*Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti*  
L'inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali. Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino; tali principi si sono concretizzati nell' applicazione delle norme previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e, **per quanto concerne gli alunni le cui condizioni non rientrano nelle previsioni delle norme sopra citate, dalle indicazioni presenti nella Direttiva Ministeriale del 27.12.2012**, dedicata a definire gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Tali disposizioni mirano ad assicurare agli alunni con bisogni educativi speciali, bisogni che possono assumere anche **forma transitoria, gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe**.  
In questa prospettiva, il **Piano Didattico Personalizzato** non deve essere un semplice adempimento burocratico, ma uno **strumento condiviso per consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell' ottica della progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno**. Esistono, infatti, caratteristiche personali, collegate all'esperienza vissuta e a condizioni di salute, anche di natura transitoria, che necessitano di tutela, di "cura educativa", che si esplicita nel Piano Didattico Personalizzato. Esso ha, pertanto, la funzione, anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali, di dichiarare e di sistematizzare gli interventi educativi e didattici, di **coinvolgere attivamente la famiglia**, nonché di garantire la **verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti**. È

anche attraverso tale strumento che si realizza un sistema scolastico più equo ed inclusivo, in cui la prospettiva pedagogica rivesta maggiore significatività di quella clinica. Non è pertanto la logica dell'adempimento burocratico a dover prevalere, quanto il principio della già citata "**cura educativa**", fondato sulla responsabilità del docente - o meglio, dei team docenti e dei consigli di classe - e sulla corresponsabilità dell'azione educativa.

- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66**, ([link](#))

#### **Articolo 1**

##### **1. L'inclusione scolastica:**

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, **risponde ai differenti bisogni educativi** e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo **sviluppo delle potenzialità** di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
  - b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
  - c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

#### **Articolo 16. Istruzione domiciliare.**

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, **individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.**
2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- **Direttiva Ministeriale del 27.12.2012.** Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica ([link](#))
- **Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado**, 2003 ([link](#))
- **Protocollo d'Intesa tra MIUR e Ministero della Salute**, Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio d'istruzione domiciliare - Roma 24/10/2003 ([link](#))
- **Il DPR n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia** ([link](#)) e **la Legge n. 59/1997, Autonomia giuridica e funzionale delle scuole** ([link](#))

attribuiscono ad ogni istituzione scolastica il compito di prendere in carico il bisogno formativo di ogni singolo alunno e di fornire, nell'ambito degli innumerevoli spazi offerti dall'autonomia, la risposta formativa "a misura del singolo alunno/persona".

La scuola è servizio e ogni scuola, in ragione della personalizzazione, elemento centrale delle citate leggi, deve saper offrire garanzia di coerente servizio alla persona, sulla base dei bisogni rilevati e delle risorse disponibili e attivabili.

## Documenti per la valutazione

- **D. Lgs 62/2017** ([link](#))

In particolare

### Articolo 1.1

La **valutazione** ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha **finalità formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, **documenta lo sviluppo dell'identità personale** e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

### Articolo 22

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, **i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato** attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la **frequenza dei corsi** di cui al comma 1 **abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza**, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di **svolgimento degli esami conclusivi**, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. **Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.**

- **D.P.R 22 giugno 2009 n. 122** ([link](#))

In particolare

### Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, **i docenti** che impartiscono i relativi insegnamenti **trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato** attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 **abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza**, i docenti che hanno impartito gli

insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli **esami conclusivi**, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.